

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del 20 maggio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 3

³ Le domande d'iscrizione nell'elenco devono essere presentate al servizio d'omologazione, corredate dei dati di cui alla sezione 3 della scheda di dati di sicurezza secondo l'articolo 20 dell'ordinanza del 5 giugno 2015² sui prodotti chimici (OP-Chim). Se del caso, il servizio d'omologazione può richiedere informazioni supplementari.

Art. 39 cpv. 2

² Il contenuto e la forma dell'annuncio sono disciplinati negli articoli 49–51 OP-Chim³.

Art. 52 cpv. 3 lett. d

³ Dopo l'omologazione cessano di essere confidenziali le seguenti informazioni:

- d. la denominazione delle altre sostanze che devono essere classificate come pericolose ai sensi dell'articolo 3 OPChim⁴ e che contribuiscono alla classificazione del prodotto fitosanitario;

Art. 53 cpv. 2 e 3

² I principi attivi che sono sostanze pericolose e che sono destinati all'impiego nei prodotti fitosanitari devono essere classificati per analogia conformemente all'articolo 6 capoverso 1 OPChim⁵.

1 RS **916.161**
2 RS **813.11**
3 RS **813.11**
4 RS **813.11**
5 RS **813.11**

³ Laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell'autorizzazione.

Art. 54 cpv. 3

³ I prodotti fitosanitari devono essere imballati per analogia conformemente all'articolo 8 OPChim⁶; laddove nell'OPChim si parla di sostanze o preparati pericolosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i prodotti fitosanitari.

Art. 55 cpv. 2

² I prodotti fitosanitari devono essere etichettati per analogia conformemente all'articolo 10 capoversi 1, 2, 4, 5 e 6 OPChim⁷ e secondo le disposizioni degli allegati 7 e 8 della presente ordinanza; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell'autorizzazione. Se gli allegati 7 e 8 e l'OPChim prevedono un'etichettatura diversa, si applicano gli allegati 7 e 8.

Art. 55a lett. f

L'etichetta dei prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente sostanze di base approvate e immessi sul mercato deve recare in modo leggibile e indelebile le seguenti informazioni in una delle lingue ufficiali della regione in cui il prodotto è venduto:

- f. se del caso, i corrispondenti dati di cui all'articolo 10 OPChim⁸ sull'etichettatura di preparati pericolosi;

Art. 59 cpv. 1 e 3

¹ Per i prodotti fitosanitari occorre redigere e consegnare, per analogia conformemente agli articoli 19–22 OPChim⁹, schede di dati di sicurezza; non è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza gli scenari d'esposizione di cui all'articolo 20 capoverso 2 OPChim. Laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell'autorizzazione.

³ Le schede di dati di sicurezza devono essere conservate secondo l'articolo 23 OPChim.

Art. 63 Conservazione

I prodotti fitosanitari devono essere conservati secondo gli articoli 57 e 62 OPChim¹⁰.

⁶ RS 813.11

⁷ RS 813.11

⁸ RS 813.11

⁹ RS 813.11

¹⁰ RS 813.11

Art. 64 Fornitura

¹ Per la fornitura di prodotti fitosanitari si applicano per analogia gli articoli 58, 63–66 e 68 OPChim¹¹.

² In via suppletiva, l'articolo 59 OPChim si applica per analogia alle aziende che immettono sul mercato prodotti fitosanitari.

³ I prodotti fitosanitari la cui etichettatura contiene un elemento di cui all'allegato 5 numero 1.2 lettera a o b oppure numero 2.2 lettera a o b OPChim¹² non possono essere forniti a utilizzatori privati.

Art. 65 Furto, perdita, erronea immissione sul mercato

In caso di furto, perdita o erronea immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, si applica l'articolo 67 OPChim¹³.

Art. 68 cpv. 4

⁴ L'uso di prodotti fitosanitari la cui etichettatura contiene un elemento di cui all'allegato 5 numero 1.1 o numero 1.2 lettera a o b oppure numero 2.1 o numero 2.2 lettera a o b OPChim¹⁴ è vietato nelle zone d'insediamento su superfici quali parchi, giardini, impianti sportivi e per il tempo libero, cortili delle scuole o parchi giochi, nonché nelle immediate vicinanze di infrastrutture sanitarie. Il divieto non si applica all'uso su superfici di produzione agricola in zone d'insediamento.

Art. 78 Competenze degli uffici doganali

Gli uffici doganali controllano, su richiesta del servizio d'omologazione, se i prodotti fitosanitari sono conformi alle disposizioni d'importazione della presente ordinanza. Per il rimanente si applica l'articolo 84 capoverso 3 OPChim¹⁵.

Art. 82 Trasmissione di dati

Gli articoli 74–76 OPChim¹⁶ si applicano per analogia alla trasmissione di dati relativi ai prodotti fitosanitari.

Art. 86b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 maggio 2015

Per i prodotti fitosanitari che, conformemente all'articolo 86a capoverso 1, sono etichettati e imballati secondo il diritto anteriore, fino al 31 maggio 2018 può essere consegnata una scheda di dati di sicurezza redatta secondo il diritto anteriore.

¹¹ RS 813.11

¹² RS 813.11

¹³ RS 813.11

¹⁴ RS 813.11

¹⁵ RS 813.11

¹⁶ RS 813.11

II

Gli allegati 1, 5, 6, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

20 maggio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 5, 10, 10b, 10e, 17, 21, 23, 40a, 55a, 61, 72 e 86)

Principi attivi approvati, la cui incorporazione nei prodotti fitosanitari è autorizzata

Parte D: Sostanze di base

Sono iscritti nell'elenco:

Nome comune	Specifica	Funzione/Condizioni specifiche e limitazioni
...		
Latte scremato (latte magro)	derrata alimentare secondo la legislazione sulle derrate alimentari	Il latte scremato utilizzato deve essere stato sottoposto a un trattamento termico secondo l'articolo 49 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 ¹⁷ sui requisiti igienici (ORI).
Siero	derrata alimentare secondo la legislazione sulle derrate alimentari	Il siero utilizzato deve essere stato sottoposto a un trattamento termico secondo l'articolo 49 capoverso 1 ORI.
...		

¹⁷ RS 817.024.1

Allegato 5
(art. 7, 10, 11, 21, 29, 52 e 85)

Requisiti del fascicolo da presentare per l'inclusione di un principio attivo nell'allegato 1

N. 1 cpv. 1bis

^{1bis} Nel caso di principi attivi che contengono un nanomateriale di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera q OPChim¹⁸, le informazioni devono inoltre contenere la composizione del nanomateriale, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie-volume, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.

¹⁸ RS 813.11

Allegato 6
(art. 7, 11, 21, 52 e 85)

Requisiti del fascicolo da presentare ai fini dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario

N. 1 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Nel caso di prodotti fitosanitari che contengono un nanomateriale di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera q OPChim¹⁹, le informazioni devono inoltre contenere la composizione del nanomateriale, la forma delle particelle e la grandezza media dei granuli, nonché, se disponibili, la distribuzione dimensionale numerica, il rapporto superficie specifica-volume, lo stato di aggregazione, il rivestimento e la funzionalizzazione di superficie.

Allegato 7
(art. 55)

Frasi tipo per i rischi particolari per l'essere umano o l'ambiente

Introduzione cpv. 1 e codice RSh 3

¹ Nei casi in cui l'etichettatura secondo l'articolo 10 OPChim²⁰ non fosse sufficiente per descrivere i rischi specifici che potrebbero intervenire con l'uso di prodotti fitosanitari, occorre descrivere, mediante le frasi specifiche riportate nel presente allegato, la natura dei particolari effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente.

Codice	Rischi particolari	Criteri per l'attribuzione delle frasi tipo
...		
RSh 3	Il contatto con il vapore può causare ustioni della pelle e bruciori agli occhi; il contatto con il liquido può causare congelamento.	<p>Questa frase deve essere utilizzata, ove appropriato, per i prodotti fitosanitari preparati sotto forma di gas liquefatti (p. es. per i preparati di bromuro di metile).</p> <p>In questi casi devono essere specificate misure di protezione personale, come indicato nelle disposizioni generali dell'allegato 8.</p> <p>La frase non deve essere utilizzata se sono impiegate le seguenti indicazioni di pericolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – R34 o R35 conformemente all'ordinanza del 18 maggio 2005²¹ sui prodotti chimici; o – H314 conformemente alle prescrizioni tecniche secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim.

²⁰ RS **813.11**

²¹ RU **2005** 2721, **2007** 821, **2009** 401 805, **2010** 5223, **2011** 5227, **2012** 6103, **2013** 201 3041, **2014** 2073 3857

Allegato 8
(art. 55)

Frasi tipo relative alle precauzioni da prendere per la tutela dell'essere umano o dell'ambiente

2.1 Precauzioni specifiche per operatori (SPo)

Codici SPo 2 e SPo 4

Codice	Disposizioni specifiche	Criteri per l'attribuzione delle frasi tipo
SPo 2	Lavare tutto l'abbigliamento di protezione dopo l'impiego.	L'uso di questa frase è consigliato quando l'abbigliamento di protezione è necessario per proteggere gli operatori. È prescritto per i prodotti fitosanitari la cui etichetta contiene un elemento di cui all'allegato 5 numero 1.1 lettera a o c, numero 1.2 lettera a o b, numero 2.1 lettera a o c oppure numero 2.2 lettera a o b OPChim.
SPo 4	L'imballaggio deve essere aperto all'esterno e in condizioni di tempo secco.	<p>Questa frase deve essere utilizzata per i prodotti fitosanitari contenenti principi attivi che possono reagire violentemente a contatto con l'acqua o l'umidità dell'aria, come il fosforo di alluminio, o che possono causare una combustione spontanea, come i ditiocarbammati (alchilene-bis). La frase può essere impiegata anche per i prodotti volatili classificati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> – R20, R23 o R26 conformemente all'ordinanza del 18 maggio 2005²² sui prodotti chimici; o – H330, H331 o H332 conformemente alle prescrizioni tecniche secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim. <p>Gli esperti devono essere consultati per i singoli casi al fine di valutare se le proprietà del preparato e l'imballaggio siano tali da causare danni all'operatore.</p>

²² RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857

